



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA PER REGOLARE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Ordinanza n. 49/2008

IL SINDACO

VISTO il DPR n. 285 del 10.9.1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”;

VISTO IL Regolamento di Polizia Mortuaria di questo Comune;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003;

VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004 ed in particolare l’art. 20 “Esumazioni ed Estumulazioni”;

DISPONE

Che nel Comune di Casorate Sempione, a far tempo dal 10.10.2008, le operazioni cimiteriali siano regolate come segue:

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni. Parimenti è ordinaria la estumulazione eseguita dopo 30 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date.
- 2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Settore Polizia Mortuaria di questo Comune cura la redazione di elenchi di cadaveri per i quali è attivabile l’esumazione ordinaria. L’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con determinazione del Settore Polizia Mortuaria. Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità nel cimitero e, ove possibile, con comunicazioni individuali.
- 3) Entro il 30 settembre di ogni anno il Settore Polizia Mortuaria cura altresì la redazione dello scadenziario delle concessioni temporanee. Verrà informata la cittadinanza circa la scadenza delle concessioni, sulle procedure per l’eventuale rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali, mediante avviso da affiggere all’ingresso del cimitero e all’Albo Comunale per almeno un anno e, ove possibile, con comunicati individuali.

- 4) Le esumazioni e le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. E' escluso il periodo di una settimana a cavallo del 2 novembre.
- 5) Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetta di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90.
- 6) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite da personale idoneo debitamente individuato dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici che dovrà stabilire se:
 - a) una salma è scheletrizzata e, in quest' ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;
 - b) si tratta di resti mortali.La presenza di personale dell' ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI

- 7) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
- 8) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:
 - a) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile.Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
- 9) Gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere trasferiti in altro tumulo;
 - c) essere inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale biodegradabile (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa; qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico-sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno).
 - d) di essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
- 10) Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) viene ordinariamente individuato nell'inumazione in campo appositamente destinato.

- 11) E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
- 12) Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purchè non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
- 13) Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte gli uffici competenti rilasceranno le autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione dei resti mortali.

PROROGA DI CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

La titolarità delle concessioni può essere rinnovata, previa richiesta del titolare o degli aventi diritto, alla scadenza della concessione per un periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione e verrà accordata, secondo la disponibilità, previo versamento al Comune di un importo pari alla tariffa in vigore al momento.

Trascorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso attestante la scadenza senza che sia stata inoltrata domanda di proroga, l'area con i loculi, i colombari o le cellette cadranno nella libera disponibilità del Comune. Le costruzioni sovrastanti diventeranno di proprietà del Comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. La proroga della concessione verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro e alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti.

Gli aventi diritto che sottoscrivono l'atto di proroga delle concessioni cimiteriali sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, risultanti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria o dalla legge generale.

CONCESSIONI E SPESE

Le concessioni vengono accordate con contratti cimiteriali mentre le relative proroghe debbono costituire oggetto di determinazione del Responsabile di Settore.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione e proroga sono a carico dei concessionari o, comunque, dei richiedenti.

Copia della presente ordinanza verrà apposta fino al 31.12.2009:

- All'albo comunale
- All'ingresso principale del cimitero

Copia della presente ordinanza è trasmessa all'ASL

Casorate Sempione, 10 ottobre 2008

IL SINDACO
Giuseppina Piera Quadrio